

L'IMPATTO DELLE MISURE SUL TFR CONTENUTE NELLA LEGGE DI STABILITA' PER IL 2015*

La legge di stabilità per il 2015 interviene pesantemente sulla tassazione del TFR, secondo tre modalità differenti:

1. **TFR non destinato a previdenza complementare e che il lavoratore sceglie di lasciare in azienda** (ricordiamo che le imprese con almeno 50 addetti conferiscono il trattamento di fine rapporto non optato per la previdenza complementare al fondo di tesoreria gestito dall'Inps).

Dal 1° gennaio 2015 l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto accantonato in azienda o conferito al Fondo di Tesoreria gestito presso l'Inps aumenta dall'11% al 17%. In pratica, mentre attualmente sulla rivalutazione del TFR maturato (corrispondente all'1,5% + il 75% dell'indice Istat di aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, il FOI) il datore di lavoro applicava un'imposta sostitutiva nella misura dell'11%, la legge di stabilità prevede un aumento della stessa al 17%. Il risultato è un incremento della tassazione del salario differito;

2. **Trattamento di fine rapporto maturando erogato direttamente, su richiesta dei lavoratori, come retribuzione aggiuntiva mensile.**

Viene assoggettato a tassazione ordinaria il trattamento di fine rapporto maturando che i lavoratori del settore privato (ad eccezione dei lavoratori domestici e di quelli del settore agricolo) che abbiano in essere un rapporto di lavoro da almeno 6 mesi possono richiedere ai datori di lavoro, in via sperimentale dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, ad eccezione di quelli assoggettati a procedure concorsuali o di quelli dichiarati in stato di crisi o insolvenza, di farsi erogare tramite liquidazione diretta mensile;

3. **Trattamento di fine rapporto conferito ad un fondo pensione**

1. **TFR non destinato a previdenza complementare e che il lavoratore sceglie di lasciare in azienda**

Dal 1° gennaio 2011 il D.lgs 47/2000 aveva modificato la tassazione del TFR maturato in azienda, separando la tassazione finale dell'indennità di fine rapporto (assoggettata a tassazione separata), dalla tassazione sulla rivalutazione annua, effettuata contabilmente dall'azienda o dall'Inps e sulla quale è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

1.1. tassazione separata

Il d.lgs 47/2000 ha innovato profondamente la disciplina fiscale del TFR dal 1° gennaio 2001. La tassazione separata è una particolare modalità di applicazione dell'Irpef prevista per la tassazione di quei redditi che si formano in un lungo lasso di tempo ma vengono percepiti in un

unico periodo d'imposta. In questo modo si evita che tali redditi siano tassati interamente nel periodo in cui concorrono a formare il reddito complessivo, evitando l'assoggettamento all'aliquota marginale irpef.

Il regime di tassazione separata si applica sul TFR maturato alla data di risoluzione del rapporto di lavoro (data in cui matura il diritto del lavoratore alla prestazione), diminuito delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. La base imponibile così individuata viene assoggettata all'aliquota IRPEF di riferimento che corrisponde all'importo ottenuto dividendo il TFR maturato, aumentato delle somme destinate ai fondi di previdenza complementare, per il numero di anni e frazione di anno di servizio del lavoratore e moltiplicando il risultato per 12. In questo modo il TFR viene sottoposto ad un'aliquota media.

1.2. Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR in azienda

L'aliquota di tale imposta che il datore di lavoro versa ogni anno sulla base delle rivalutazioni effettuate sul TFR maturato dai propri dipendenti è attualmente fissata all'11%, mentre il disegno di legge di stabilità per il 2015 la innalza al 17%. La rivalutazione del trattamento di fine rapporto maturato viene effettuata alla fine di ogni anno o alla cessazione del rapporto di lavoro se intervenuta in corso d'anno (sia nel caso che il TFR resti accantonato in azienda (qualora la stessa abbia un numero di addetti < di 50) sia che venga conferito presso il Fondo di tesoreria dell'Inps (qualora l'azienda abbia un numero di addetti pari o superiore a 50).

Il trattamento di fine rapporto viene rivalutato in misura fissa pari ad 1,5 punti percentuali ed in misura variabile pari al 75% dell'aumento dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. L'incremento del TFR dovuto alla rivalutazione, al netto dell'imposta sostitutiva, va imputato nella posizione del singolo lavoratore. Per adeguare periodicamente il TFR maturato la rivalutazione prevista dall'art. 2120 c.c. prende in considerazione l'aumento l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. Tale indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Nel caso il TFR sia conferito al fondo di Tesoreria istituito presso l'Inps gli adempimenti collegati alla rivalutazione, compreso il versamento all'Erario dell'imposta sostitutiva, dovranno essere eseguiti dal datore di lavoro che potrà poi recuperare quanto versato, in sede di conguaglio con i contributi dovuti per i propri dipendenti all'Inps.

Il versamento dell'imposta viene effettuato ogni anno in due rate: l'acconto va versato entro il 16 dicembre e il saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo.

Quanto inciderà l'aumento dall'11% al 17% dell'imposta sostitutiva?

Ovviamente, dipenderà dal TFR maturato e dall'aumento dell'indice dei prezzi al consumo (FOI) utilizzato. Alla fine del 2013, ad esempio, il FOI è cresciuto dello 0,563380, rispetto al valore dell'indice riferito al 31/12 dell'anno precedente. La rivalutazione aziendale del TFR maturato al 31/12 dell'anno precedente è stata, di conseguenza, dell'1,92%, derivante dalla somma della componente fissa (1,5) e del 75% dell'aumento dell'indice (0,422535).

Al momento disponiamo solamente dei dati dell'Indice FOI riferiti al mese di settembre 2014 (che evidenziano l'aumento dello stesso indice rispetto al valore del 31 dicembre 2013). Ma possiamo simulare l'incidenza dell'aumento dell'imposta sostitutiva sulla posizione di un lavoratore che cessi il proprio lavoro il 31/12/2015, prendendo a riferimento una rivalutazione del TFR che considera l'andamento del FOI nullo (sottostimando, dunque, l'impatto della rivalutazione e dell'eventuale aumento dell'imposta sostitutiva).

La rivalutazione aziendale maturata al mese di settembre, da applicare al TFR maturato è dell'1,125, derivante dalla somma della quota parte della componente fissa (1,5) riferita ai primi 9 mesi dell'anno e del 75% dell'aumento dell'indice FOI, rispetto al 31/12/2013. L'indice FOI, in particolare, è aumentato dello 0% rispetto al mese di dicembre precedente, per cui la rivalutazione applicata deriva solo dall'incidenza della componente fissa.

Supponiamo che l'indice FOI non aumenti negli ultimi 3 mesi dell'anno, in linea con i segnali deflattivi della nostra economia (se aumentasse anche l'effetto della rivalutazione e della conseguente imposta sostitutiva sarebbe più consistente).

Possiamo provare, a solo titolo di esempio, a simulare la situazione di un lavoratore con circa 10 anni di anzianità aziendale e un TFR maturato in azienda pari a 30.000 euro al 31/12/2012.

Previsione aumento indice FOI dicembre 2014 su dicembre 2013 = 0%
Rivalutazione effettuata a Dicembre 2014 su euro 30.000 x 1,5% = euro 450,00

Imposta sostitutiva 11% = 49,50 euro

Imposta sostitutiva 17% = 76,50 euro

**Effetto aumento legge di stabilità 2015 aliquota
imposta sostitutiva dall'11% al 17% = + 26,00 euro**

Nell'anno e nell'esempio considerato la misura comporterebbe, quindi, un incremento di tassazione di 26 euro

3. Trattamento di fine rapporto erogato direttamente in busta paga

L'erogazione diretta in busta paga comporta la tassazione ordinaria della quota del trattamento di fine rapporto maturando, che non viene quindi assoggettato a tassazione separata. Il TFR maturato fino al momento della scelta del lavoratore di ottenere l'erogazione diretta mensile continuerà a essere assoggettato a tassazione separata al momento della liquidazione conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Sulla quota maturanda, erogata direttamente come retribuzione aggiuntiva in busta paga, l'applicazione della tassazione ordinaria, in luogo di quella separata, comporta un aggravio di tassazione consistente per i lavoratori, ben evidenziato nella tabella elaborata dalla Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, che riportiamo di seguito.

Come si può vedere per una retribuzione annua di 28.650 euro l'aggravio, per il solo 2015, nel caso di opzione per il TFR in busta paga con assoggettamento della stessa quota maturanda a tassazione ordinaria, rispetto alla tassazione separata che colpirebbe quella quota al momento della liquidazione dell'intero TFR maturato o degli eventuali anticipi, è di 50 euro. La differenza complessiva fra la tassazione ordinaria a cui verrebbe assoggettato il TFR maturato nel periodo marzo 2015 – giugno 2018, in cui è prevista la possibilità del lavoratore di ottenere la liquidazione diretta mensile dello stesso, e la più vantaggiosa tassazione separata, in caso di mantenimento del TFR in azienda, è pari a + 166 euro.

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO

Retribuzione annua	TFR lordo 100%	Tassazione ordinaria			Tassazione separata			Differenze annuali tra separata / ordinaria	
		Aliquota	TFR netto annuale	TFR netto mensile (12 mesi)	Aliquota	TFR netto annuale	TFR netto mensile (12 mesi)	Annuali tra ordinaria e separata	Su periodo 03/2015 - 06/2018
10.000	691	23	532	44	23,00%	532	44	0,00	0,00
15.000	1.036	23	798	66	23,00%	798	66	0,00	0,00
20.000	1.381	27	1.008	84	23,38%	1.058	88	-50,00	-166,67
25.000	1.727	27	1.261	105	24,10%	1.311	109	-50,00	-166,67
28.000	1.934	27	1.412	118	24,41%	1.462	122	-50,00	-166,67
28.650	1.979	27	1.445	120	24,47%	1.495	125	-50,00	-166,67
33.000	2.279	38	1.413	118	24,81%	1.714	143	-300,74	-1.002,46
35.000	2.418	38	1.499	125	25,32%	1.806	150	-306,67	-1.022,22
40.000	2.763	38	1.713	143	26,90%	2.020	168	-306,67	-1.022,22
45.000	3.108	38	1.927	161	28,13%	2.234	186	-306,67	-1.022,22
50.000	3.454	38	2.141	178	29,12%	2.448	204	-306,67	-1.022,22
55.000	3.799	38	2.355	196	29,93%	2.662	222	-306,67	-1.022,22
58.000	4.006	41	2.364	197	30,35%	2.791	233	-426,86	-1.422,85
63.000	4.352	41	2.567	214	30,95%	3.005	250	-437,22	-1.457,39
65.000	4.490	41	2.649	221	31,17%	3.090	258	-441,36	-1.471,20
70.000	4.835	41	2.853	238	31,81%	3.297	275	-444,17	-1.480,56
75.000	5.181	41	3.057	255	32,43%	3.501	292	-444,17	-1.480,56
83.000	5.733	43	3.268	272	33,25%	3.827	319	-558,83	-1.862,77
85.000	5.871	43	3.347	279	33,43%	3.908	326	-561,59	-1.871,98
90.000	6.217	43	3.544	295	33,86%	4.112	343	-568,50	-1.895,00
95.000	6.562	43	3.740	312	34,33%	4.310	359	-569,17	-1.897,22
100.000	6.907	43	3.937	328	34,76%	4.506	376	-569,17	-1.897,22
105.000	7.253	43	4.134	345	35,15%	4.703	392	-569,17	-1.897,22
110.000	7.598	43	4.331	361	35,51%	4.900	408	-569,17	-1.897,22
115.000	7.944	43	4.528	377	35,83%	5.097	425	-569,17	-1.897,22
120.000	8.289	43	4.725	394	36,13%	5.294	441	-569,17	-1.897,22
125.000	8.634	43	4.922	410	36,41%	5.491	458	-569,17	-1.897,22
130.000	8.980	43	5.118	427	36,66%	5.688	474	-569,17	-1.897,22
135.000	9.325	43	5.315	443	36,90%	5.884	490	-569,17	-1.897,22
140.000	9.670	43	5.512	459	37,11%	6.081	507	-569,17	-1.897,22
145.000	10.016	43	5.709	476	37,32%	6.278	523	-569,17	-1.897,22
150.000	10.361	43	5.906	492	37,51%	6.475	540	-569,17	-1.897,22
155.000	10.706	43	6.103	509	37,68%	6.672	556	-569,17	-1.897,22
160.000	11.052	43	6.300	525	37,85%	6.869	572	-569,17	-1.897,22
165.000	11.397	43	6.496	541	38,01%	7.066	589	-569,17	-1.897,22
170.000	11.743	43	6.693	558	38,15%	7.262	605	-569,17	-1.897,22
175.000	12.088	43	6.890	574	38,29%	7.459	622	-569,17	-1.897,22
180.000	12.433	43	7.087	591	38,42%	7.656	638	-569,17	-1.897,22
185.000	12.779	43	7.284	607	38,55%	7.853	654	-569,17	-1.897,22
190.000	13.124	43	7.481	623	38,66%	8.050	671	-569,17	-1.897,22
195.000	13.469	43	7.678	640	38,77%	8.247	687	-569,17	-1.897,22
200.000	13.815	43	7.874	656	38,88%	8.444	704	-569,17	-1.897,22

4. Trattamento di fine rapporto conferito ad un fondo pensione

Fino al 2013 il legislatore aveva previsto un'invarianza della tassazione sul risultato del TFR maturato in azienda e del risultato maturato presso il fondo pensione che rendeva, di fatto, "neutrale" dal punto di vista fiscale il trattamento della rivalutazione ottenuta sul TFR lasciato in azienda, rispetto al rendimento ottenuto dall'investimento del TFR conferito presso il fondo pensione. Questo equilibrio fu già compromesso in occasione del varo del Decreto Legge n. 66/2014 (convertito con Legge n. 89 del 23 giugno 2014) che aveva aumentato l'aliquota della imposta sostitutiva (temporaneamente per il solo esercizio 2014) portandola all'11,50%. La misura di innalzamento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva al 20% prevista dal disegno di legge di stabilità grava anche sui rendimenti maturati sul TFR conferito alla previdenza complementare.

Nonostante l'incremento dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato dai fondi pensione la scelta di destinare il TFR continua ad essere vincente per tre motivi:

- La tassazione della rivalutazione del risultato maturato presso i fondi pensione si applica sui rendimenti ottenuti sui contributi complessivamente versati e sui risultati tempo per tempo maturati e reinvestiti dal fondo pensione. Essa è, dal 1° gennaio 2015, fissata al 20% e colpisce in misura minore il risultato maturato sui titoli di Stato su cui il fondo ha investito. Proporzionalmente, la più ridotta imposizione realizzata sui risultati maturati dall'investimento del fondo pensione nei titoli di Stato comporta l'allineamento di questa tassazione al valore dell'aliquota del 17% dell'imposta sostitutiva che si applica sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto che rimane in azienda;
- Il risultato maturato dai fondi pensione ha sempre battuto, in orizzonti temporali pluriennali, la rivalutazione aziendale del TFR e tale risultato rimane comunque significativamente superiore se si applicasse alle serie storiche dei rendimenti ottenuti dai fondi pensione la nuova aliquota dell'imposta sostitutiva prevista dal disegno di legge di stabilità;
- Il conferimento del trattamento di fine rapporto ad un fondo pensione istituito e promosso da un CCNL, qualora accompagnato dal versamento di un contributo minimo a carico del lavoratore, comporta il versamento automatico, nella misura prevista dai medesimi contratti collettivi, di un contributo a carico del datore di lavoro.

Di seguito riportiamo i dati ufficiali pubblicati dalla Covip – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, che raffronta dal 2006 al giugno 2014 l'andamento dei rendimenti ottenuti dalle forme pensionistiche complementari, con l'andamento della rivalutazione del TFR, al netto dell'imposta sostitutiva

Forme pensionistiche complementari. Rendimenti.
(dati provvisori per il 2014; valori percentuali)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Dic2013- Giu2014
Fondi pensione negoziali	3,8	2,1	-6,3	8,5	3,0	0,1	8,2	5,4	4,0
Fondi monocomparto ⁽¹⁾	3,7	1,4	-	-	-	-	-	-	-
Fondi multicomparto									
<i>Garantito</i> ⁽²⁾	-	-	3,1	4,6	0,2	-0,5	7,7	3,1	3,5
<i>Obbligazionario puro</i>	2,6	2,2	1,6	2,9	0,4	1,7	3,0	1,2	0,9
<i>Obbligazionario misto</i>	2,7	2,1	-3,9	8,1	3,6	1,1	8,1	5,0	4,5
<i>Bilanciato</i>	5,6	2,4	-9,4	10,4	3,6	-0,6	9,2	6,6	4,4
<i>Azionario</i>	8,2	1,3	-24,5	16,1	6,2	-3,0	11,4	12,8	4,7
Fondi pensione aperti	2,4	-0,4	-14,0	11,3	4,2	-2,4	9,1	8,1	4,1
<i>Garantito</i> ⁽²⁾	1,0	1,9	1,9	4,8	0,7	-0,3	6,6	2,0	2,8
<i>Obbligazionario puro</i>	-0,2	1,6	4,9	4,0	1,0	1,0	6,4	0,8	3,9
<i>Obbligazionario misto</i>	1,0	0,3	-2,2	6,7	2,6	0,4	8,0	3,6	4,4
<i>Bilanciato</i>	2,4	-0,3	-14,1	12,5	4,7	-2,3	10,0	8,3	4,6
<i>Azionario</i>	3,7	-1,6	-27,6	17,7	7,2	-5,3	10,8	16,0	4,4
PIP "nuovi"									
Gestioni separate ⁽³⁾			3,5	3,5	3,8	3,5	3,8	3,6	-
Unit Linked			-24,9	16,3	5,2	-5,7	8,9	12,2	3,6
<i>Obbligazionario</i>			2,7	4,1	0,7	0,9	5,3	-0,4	1,8
<i>Bilanciato</i>			-9,3	8,8	2,8	-4,0	7,4	6,6	3,5
<i>Azionario</i>			-36,5	23,1	7,5	-8,8	10,8	19,3	4,2
<i>Per memoria:</i>									
Rivalutazione del TFR ⁽⁴⁾	2,4	3,1	2,7	2,0	2,6	3,5	2,9	1,7	0,9

(1) A partire dal 2008, i fondi pensione negoziali che sono rimasti monocomparto vengono considerati insieme ai fondi multicomparto.

(2) I rendimenti dei comparti garantiti non incorporano il valore della garanzia.

(3) Il rendimento aggregato è calcolato come media dei rendimenti delle singole gestioni ponderati per l'ammontare di risorse gestite. I dati riferiti al 2014 non sono ancora disponibili.

(4) Tasso di rivalutazione al netto dell'imposta sostitutiva introdotta a partire dal 1° gennaio 2001.

* A cura di Angelo Marinelli